

TORINO, 9 MAGGIO 2017

Modello F24 e visto di conformità: novità per la compensazione dei crediti

Lo scorso 24 aprile 2017 la cosiddetta “Manovrina” (Decreto Legge n. 50/2017) ha introdotto alcune nuove disposizioni fiscali particolarmente rilevanti.

Tra queste, anche le modifiche in tema di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.

Per tutti i modelli F24 che comprendano anche solo un minimo importo nella colonna “Crediti”, a prescindere dal saldo finale della delega, non potrà più essere effettuato il pagamento tramite home banking.

Per i soggetti titolari di partita IVA è stato introdotto l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline) qualora essi vogliano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA, ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale delle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi.

Pertanto, per tutti i modelli F24 presentati dopo il 24 aprile scorso, con importi indicati nella colonna “Crediti” occorrerà:

- **abilitarsi al servizio Entratel o Fisconline** messo a disposizione dall’Agenzia Entrate, oppure in alternativa
- **dare incarico al nostro Studio**, in qualità di soggetto intermediario abilitato al servizio Entratel, affinché provveda all’invio dei modelli F24

Lo Studio Cartello, nella sua qualità di soggetto abilitato dall’Agenzia delle Entrate, può infatti provvedere ad effettuare l’inoltro dei modelli F24 con contestuale addebito sul conto corrente bancario del Cliente.

Qualora voglia incaricare lo Studio Cartello per il pagamento dei modelli F24 in scadenza dal 1° maggio, è necessario contattarci al più presto al fine di compilare la relativa lettera di incarico.

E' stato ridotto da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il quale per utilizzare in compensazione orizzontale i crediti erariali è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità.

La novità riguarda i crediti relativi:

- alle imposte dirette sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali
- alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito
- all'IRAP
- alle ritenute alla fonte
- al credito IVA annuale.

Non sono state introdotte novità in tema di crediti IVA trimestrali, la cui compensazione a prescindere dall'importo, non necessita del visto di conformità.

In caso di violazione dei nuovi obblighi in materia di compensazione l'Agenzia Entrate procederà al recupero dei crediti utilizzati in violazione delle nuove modalità, dei relativi interessi e l'irrogazione delle sanzioni.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Distinti saluti.

